

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SESTA CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

dott.ssa Laura Messina Giudice

Giudice Delegato

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di liquidazione controllata ad istanza di _____, nato a _____ il _____ e _____ nato a _____ il _____

^^^^^

Il Tribunale osserva che, nei fascicoli n. 34 e 35/2023 proc. conc. il liquidatore OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Carmelo Accolla ha depositato istanza con la quale ha chiesto di essere *“autorizzato a mantenere il ribasso al 75% anche alla terza vendita, anche in considerazione del fatto che un ulteriore ribasso comporterebbe un danno economico alla procedura.”*, dando atto di aver già eseguito due tentativi di vendita degli immobili costituenti l'attivo patrimoniale ovvero *“1-Abitazione di tipo signorile cat. A/1, sita a CATANIA (CATANIA), in VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 92 PIANO T-1-2 (Foglio:3 Particella:722 Sub:4) 2-Rimessa cat. C/6, sita a CATANIA (CATANIA), in VIA SAN GIOVANNI BATTISTA N. 92 PIANO TERRA (Foglio:3 Particella:722 Sub:4) 3-Abitazione di tipo signorile cat. A/1, sita a CATANIA (CATANIA), in VIA DELLE ROBINIE 4 SCALA B INTERNO G PIANO I (Foglio:100 Particella:368 Sub:26)”*;

rilevato che ai sensi dell'art. 272 CCI *“1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni. 2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato. 3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura”*;

rilevato che il liquidatore non ha effettuato nessuno degli adempimenti di cui alla richiamata norma né ha redatto il programma di liquidazione, avendo effettuato i tentativi di vendita senza alcuna autorizzazione o approvazione del Giudice Delegato;



rilevato che, solo in data 12 dicembre 2025, il liquidatore –invitato ad interloquire in ordine all’attività compiuta- ha depositato un file word privo di firma e recante la data “31.01.2024” denominato “*PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE E STATO PASSIVO*”;

rilevato che il detto file depositato solo dopo l’emissione del decreto del 9 dicembre 2025 da parte del Giudice Delegato, non dimostra nulla in ordine all’attività effettivamente svolta dal Liquidatore (e riassunta nell’altro file word depositato dal Liquidatore); preliminarmente si rileva che i due adempimenti ovvero la formazione dello stato passivo e la redazione del programma di liquidazione avrebbero dovuto essere distinti; in atti non si rinviene peraltro né alcuna domanda di ammissione allo stato passivo da parte dei creditori né alcuna prova che lo stato passivo (per come formato) sia stato comunicato ai creditori stessi;

rilevato che il programma di liquidazione avrebbe dovuto essere preventivamente approvato dal Giudice delegato e che non vi era nessuna ragione di urgenza per procedere alla vendita senza la preventiva approvazione;

rilevato che, stante il grave comportamento del liquidatore che non ha osservato alcuna delle norme del CCI relativamente alla liquidazione dei beni, omettendo tutti gli atti presupposti, sussistono giusti motivi per la revoca e la sostituzione del liquidatore stesso;

P.Q.M.

NOMINA

quale liquidatore, in sostituzione dell’O.C.C. costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Carmelo Accolla, l’avv. Mariarosaria Gulisano;

DISPONE

che il nuovo liquidatore relazioni senza indugio sullo stato della procedura e provveda agli adempimenti ad oggi non compiuti dal precedente liquidatore.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.

Il Giudice Delegato

Laura Messina

Il Presidente

dott. Roberto Cordio

